

*COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA*

*Relazione sul bilancio consolidato 2017*

**L'Organo di Revisione Economico-Finanziario**

*Dott. Nicola Basilico*

---

## L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di settembre, il sottoscritto *Dott. Nicola Basilico*, in qualità di Organo di Revisione Economico-Finanziario del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/06/2018, esaminata la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 06/09/2018, inviata dal Comune di Sant'Egidio alla Vibrata mediante PEC, relativa allo schema di bilancio consolidato esercizio 2017 composto dai seguenti documenti:

- Stato Patrimoniale Consolidato Attivo,
- Stato Patrimoniale Consolidato Passivo,
- Conto Economico Consolidato,

e corredato dalla Relazione sulla gestione consolidata comprendente la Nota Integrativa.

Richiamati i riferimenti normativi contenuti nel D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i. che definiscono:

- i criteri di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche territoriali,
- i principi contabili sul bilancio consolidato (allegato 4/4),
- gli schemi di bilancio (allegato 11).

Richiamato altresì l'art.11-bis del citato D. Lgs. n.118/2011, così come modificato dal D. Lgs. n.126/2014, che prevede che il Comune, rediga il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al suddetto D. Lgs. n.118/2011;

Considerato inoltre che il citato art.11-bis, al comma 2, lettera b, ha stabilito che al bilancio consolidato sia allegata la relazione dell'Organo di Revisione;

Visto l'art.151, comma 8, del D. Lgs. n.267/2000 che stabilisce l'obbligo per l'ente locale di approvare il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo;

Preso atto che la redazione del bilancio consolidato è avvenuta attraverso le tre seguenti fasi:

1. aggregazione delle attività, delle passività, dei componenti positivi e negativi di reddito della capogruppo con i corrispondenti valori delle imprese controllate rientranti nell'area di consolidamento,
2. eliminazione del valore delle partecipazioni della capogruppo nelle controllate, unitamente al patrimonio netto di queste ultime,
3. eliminazione dei valori (patrimoniali, finanziari, reddituali) derivanti da operazioni tra le società del gruppo (infragruppo);

Considerato, come previsto dal principio contabile relativo al bilancio consolidato - recepito mediante la deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 16/07/2018 - che l'area di consolidamento per l'esercizio 2017 del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata è rappresentata dalle seguenti società, per le cui definizioni si rimanda al principio contabile consolidato allegato 4 del D.P.C.M. 28/12/2011:

- 1) Ente d'Ambito Territoriale Teramano n. 5,
- 2) Farmacia Comunale Sant'Egidio S.p.A.,
- 3) Ruzzo Reti S.p.A.

Verificato altresì quanto segue:

#### Principi di consolidamento

Si prende atto che nella redazione del bilancio consolidato sono state osservate le norme di cui al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. ed in particolare il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato che prevede che gli enti e le società, compresi al suo interno, possano non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi di:

- 1) *irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi saranno considerati irrilevanti i bilanci che presenteranno, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3%.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata se non affidataria diretta di servizi.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non rilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate;

- 2) *impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono

estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e calamità naturali).

Gli enti e società che fanno parte dell'area di consolidamento sono rappresentati da tutti quelli per i quali non sono ravvisabili i casi di esclusione delineati dal principio contabile applicato.

#### Area di consolidamento

Il Comune capogruppo ha approvato, con la citata deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 16/07/2018, due distinti elenchi:

- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica";
- l'elenco degli enti inclusi nell'area di consolidamento, ovvero nel bilancio consolidato.

Entrambi gli elenchi sono stati aggiornati con riferimento ai dati alla fine dell'esercizio 2017 per tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione.

Nel primo elenco (Enti componenti il G.A.P.) sono stati inclusi:

- gli organismi strumentali (intesi come articolazioni organizzative dell'ente locale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica), fra cui sono comprese le Istituzioni di cui all'art.114, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000;
- gli enti strumentali (intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati controllati dall'ente locale in virtù del possesso della maggioranza dei voti oppure del potere di nomina della maggioranza dei componenti gli organi decisionali oppure di un'influenza dominante). Sono considerati enti strumentali anche le aziende e gli enti nei quali l'ente abbia l'obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione, nonché i consorzi fra enti locali, di cui all'art.31 del D. Lgs. n.267/2000, e le aziende speciali di cui all'art.114, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000;
- le società controllate dall'ente locale (ovvero le società nelle quali l'ente locale dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppure le società nelle quali l'ente locale esercita un'influenza dominante in virtù dei voti di cui dispone o in virtù di un contratto o di una clausola statutaria);
- le società partecipate (intese come le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione).

Alla luce della normativa vigente, l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" è risultato il seguente (primo elenco):

Denominazione	% Possesso
Ente d'Ambito Territoriale Teramano n. 5	2%
Farmacia Comunale Sant'Egidio s.p.A.	47%

Gal Terreverdi Teramane s.c.c. a r.l.	1,66%
Ruzzo Reti S.p.A.	2,27%

Il secondo elenco (Enti nell'area di consolidamento) è stato costruito partendo dal primo elenco eliminando gli enti e le società il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Pertanto sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente locale capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri: totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici (ovvero valore della produzione); sono altresì sempre considerate irrilevanti le partecipazioni inferiori all'1%.

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata in GAL Terreverdi Teramane s.c.c. a r.l. è irrilevante per i tre suddetti parametri e, pertanto, la partecipazione non è stata inserita all'interno dell'area di consolidamento.

Gli enti e le società che sono stati inclusi nell'elenco degli Enti oggetto di consolidamento per l'esercizio 2017 (elenco 2) a seguito delle opportune analisi effettuate ed esposte precedentemente sono:

Denominazione	% Possesso
Ente d'Ambito Territoriale Teramano n. 5	2%
Farmacia Comunale Sant'Egidio S.p.A.	47%
Ruzzo Reti S.p.A.	2,27%

#### Schemi sintetici di bilancio consolidato

Si riepilogano le voci principali dello Stato Patrimoniale Consolidato e del Conto Economico Consolidato 2017 del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata:

Voci di bilancio	Stato Patrimoniale Consolidato Attivo
Crediti per la partecipazione al fondo di dotazione	
Immobilizzazioni	31.413.104,82
Attive Circolante	6.779.851,77
Ratei e Risconti attivi	948,18
Totale attivo	38.193.904,77

Voci di bilancio	Stato Patrimoniale Consolidato Passivo
Patrimonio Netto	28.228.289,34
Fondo per rischi ed oneri	90.268,37

Trattamento di fine rapporto	109.479,17
Debiti	7.484.328,38
Ratei e Risconti passivi	2.281.539,51
Totale passivo	38.193.904,77

Voci di bilancio	Conto Economico Consolidato
Componenti positivi della gestione	7.842.234,56
Componenti negativi della gestione	8.066.492,95
Risultato della Gestione Operativa	- 224.258,39
Proventi ed oneri finanziari	- 143.980,65
Rettifiche di valore delle attività finanziarie	- 43,02
Proventi ed oneri straordinari	300.522,73
Risultato d'esercizio ante imposte	- 67.759,33
Imposte	127.216,80
Risultato netto	- 194.976,13

Preso atto del risultato economico consolidato complessivo *negativo* e pari ad euro 194.976,13.

Visto il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. ed in particolare art.239, comma 1, lettera d-bis, che prevede la relazione dell'Organo di Revisione Economico-Finanziario sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art.233-bis del suddetto D. Lgs. n.267/2000 e sullo schema di bilancio consolidato;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

### CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto l'Organo di Revisione Economico-Finanziario esprime parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione consiliare n. 27 del 07/09/2018 di approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017, di cui all'art.233-bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., composto dai seguenti documenti:

- Stato Patrimoniale Consolidato Attivo,
- Stato Patrimoniale Consolidato Passivo,
- Conto Economico Consolidato,

e corredato dalla Relazione sulla gestione consolidata comprendente la Nota Integrativa.

Pescara, 19 settembre 2018

L'Organo di Revisione Economico-Finanziario

Dott. Nicola Basilico

